



CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 L.R.T. 65/2014, TRA I COMUNI DI CASCINA E PISA PER LA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (P.S.I.)

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di Maggio, nella sede del Palazzo Comunale di Pisa, Via degli Uffizi n. 1, sono presenti:

- Comune di Cascina (C.F.00124310509) rappresentato dal Sindaco Michelangelo Betti, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22/04/2021.
- Comune di Pisa (00341620508) rappresentato dal Sindaco Michele Conti, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2021

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 4 del 19/02/2010 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale dell'Area Pisana per i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano con contestuale avvio del procedimento di variante al PTC della Provincia di Pisa:
- con Delibera di Consiglio Comunale di Pisa n. 9 del 26/02/2015 è stato approvato lo schema di convenzione, di cui all'art. 23 della L.R. 65/2014, per l'esercizio associato delle funzioni in materia di pianificazione territoriale fra i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, e che tale convenzione è stata successivamente sottoscritta dai sindaci in data 22/04/2015;
- con Delibera della Giunta Comunale di Pisa n. 61 del 26/05/2015 è stato integrato il precedente avvio, ai sensi dell'art. 94 della L.R. 65/2014;
- la validità della sopracitata convenzione è stata fissata in tre anni, salvo esplicito rinnovo della stessa, risultando così scaduta;
- con Delibera di Consiglio Comunale di Pisa n. 22 del 21/05/2019 è stato revocato l'avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell'Area Pisana approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Pisa n. 4 del 19/02/2010, successivamente integrato con Delibera della Giunta Comunale di Pisa n. 61 del 26/05/2015, per le motivazioni riportate dalla stessa in narrativa;
- con Delibera N°113 del 11/07/2019 la Giunta Municipale del Comune di Pisa ha dato mandato alla Direzione Urbanistica-Edilizia del medesimo comune di predisporre il presente schema di convenzione finalizzato all'esercizio associato con il Comune di Cascina per la stesura del Piano Strutturale Intercomunale, secondo quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 65/20014;

- con le Delibere dei Consiglio Comunale di Pisa n° 32 del 23/07/2019 e di Cascina n° 81 del 29/07/2019, è stato approvato lo schema di convenzione, finalizzato a regolare i rapporti dei comuni nell'ambito della procedura di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 65/2014, sottoscritto in data 14/08/2019;
- con le Delibere di cui sopra è stato individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato il Comune di Pisa;
- il suddetto schema di convenzione è stato integrato con Delibere del Consiglio Comunale di Pisa n° 13 del 20/04/2021 e di Cascina n° 60 del 22/04/2021.

Dato atto che:

- l'Ente responsabile dell'esercizio associato individuerà, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, della presente convenzione il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014 e darà avvio al procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata (P.S.I.) ai sensi dell'art. 23 c. 5 della L.R. n. 65/2014.
- il Sindaco del Comune di Pisa con la firma della presente convenzione dichiara di aver attivato le necessarie procedure per la restituzione del contributo finanziario già assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale 4309 del 29/09/2015 e di non aver conseguito altri finanziamenti per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali.

Visti:

- l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevedono la stipula di apposite convenzioni tra Enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;
- gli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011;
- la L.R. n. 65/2014, artt. 23 e 24, che innova la disciplina urbanistica, regolamentando la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali;

Preso atto che:

- il Comune di Pisa con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/07/2020 ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale;
- il Comune di Cascina con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 04/08/2020 ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. - 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Cascina e Pisa convengono di procedere in forma associata alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.), di cui agli artt. 23 e 24 della Legge Regionale n. 65/2014 e ss.mm.ii. anche al fine di semplificare la complessa procedura riducendo i costi gestionali ed i tempi di formazione dello strumento di pianificazione territoriale.

Art. 3 - Finalità

Con il seguente atto si intende predisporre un comune progetto urbanistico-territoriale finalizzato a:

- promuovere azioni di programmazione e pianificazione coerenti con le finalità della L.R. 65/2014 e del piano paesaggistico regionale, per lo sviluppo del territorio di ambito sovracomunale in termini di sostenibilità ambientale, infrastrutturale e socio economica;
- definire le modalità di revisione dello strumento intercomunale, verificando in particolar modo la possibilità di prevedere, nel rispetto della normativa vigente, eventuali varianti che possano essere sottratte alla disciplina intercomunale in quanto si riferiscano interamente ad un singolo Comune senza incidere sulla struttura sovracomunale.
- coordinare gli interventi urbanistici rispetto alle funzioni residenziali, commerciali, produttive turistiche e culturali, promuovendo forme di perequazione territoriale capaci di assicurare ricadute positive in termini di sostenibilità ambientali ed economiche;
- valorizzare il territorio rurale e quello a prevalente carattere di naturalità espresso dal Parco di San Rossore e dal corso del fiume Arno, tutelando i livelli di biodiversità esistenti e limitando l'ulteriore consumo di suolo;
- tutelare e valorizzare le risorse paesaggistiche presenti sui territori dei due comuni provvedendo al contempo al recupero e alla riqualificazione delle parti compromesse o degradate al fine di conseguire una qualità diffusa;
- rispondere alle esigenze emergenti dal territorio nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche superano i confini amministrativi dei due comuni e che una pianificazione coordinata può meglio rispondere ai bisogni delle comunità interessate.

Articolo 4 - Costituzione dell'organo di indirizzo e coordinamento

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i Comuni di Pisa e di Cascina costituiscono apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo, denominato "Conferenza dei Sindaci " e formato dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.

Articolo 5 - Norme per il funzionamento dell'organo di indirizzo e coordinamento

La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Comune individuato quale ente responsabile dell'esercizio associato, ai sensi del successivo articolo 6, ogni qual volta le esigenze di comunicazione, decisione, indirizzo e coordinamento lo richiedano.

La richiesta di convocazione può essere altresì inoltrata all'ente responsabile dell'esercizio associato, quando ne sussistano i motivi, da ogni singolo comune. In quest'ultimo caso, l'Ente responsabile dell'esercizio associato è tenuto a convocare la Conferenza dei Sindaci entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta e la stessa si deve riunire entro e non oltre 10 giorni dalla convocazione.

La conferenza come sopra costituita si esprime sugli indirizzi, sui rapporti finanziari e sulla determinazione ed utilizzo delle risorse e spese inerenti l'esercizio associato compreso le consulenze, sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'esercizio associato e su ogni altro argomento attinente la pianificazione territoriale dei Comuni di Pisa e di Cascina, all'unanimità dei suoi componenti, e le sue decisioni sono attuate, per quanto di competenza, da ogni singolo ente partecipante.

E', inoltre, responsabile in particolar modo delle attività di cui all'art. 23 comma 8 Lrt 65/2014 e di tutte quelle comunque facenti riferimento all'organo competente di cui all'articolo 23, comma 7, della Lrt 65/2014.

L'attività della Conferenza dei Sindaci è coadiuvata operativamente dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, che assume la funzione di coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Piano di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Art. 6 Ente responsabile dell'esercizio associato

L'Ente responsabile dell'esercizio associato per il Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.) è individuato nel Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1 e svolge le funzioni ad esso deputate ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 10/11/2014 n. 65, mediante i propri uffici, coadiuvato dagli uffici del Comune di Cascina.

I Comuni partecipanti si obbligano a mettere a disposizione le proprie risorse ed il personale necessari per il corretto e regolare esercizio delle funzioni attribuite e delegate, compresa la piena collaborazione degli organi amministrativi dei singoli comuni partecipanti. L'Ente responsabile dell'esercizio associato dà atto che con Decisione n° 54 del 16/05/2019 del Comune di Pisa, è stato attribuito alla dottoressa Valeria Pagni il ruolo di Garante dell'Informazione e della Partecipazione di cui all'art. 37 della L.R. n° 65/2014

Art. 7 - Costituzione dell'Ufficio di Piano – Struttura organizzativa

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2 e 3, con la presente convenzione si costituisce l'Ufficio di Piano presso l'Ente responsabile dell'esercizio associato, con il coordinamento dell'Unità Operativa Pianificazione di area vasta e Paesaggio.

L'Ufficio di piano potrà avvalersi della collaborazione di personale tecnico ed amministrativo secondo le competenze e specializzazioni di volta in volta necessarie, nonché di collaboratori e progettisti esterni eventualmente incaricati. In ogni caso dell'Ufficio di Piano devono far parte componenti indicati dal Comune di Cascina.

Il Responsabile del Procedimento ed il Coordinatore dell'Ufficio di Piano sono nominati dall'Ente responsabile dell'esercizio associato, previo accordo tra tutti gli Enti interessati da esprimersi all'interno della Conferenza dei Sindaci.

Il Responsabile del Procedimento assume il ruolo e le funzioni individuate dall'art. 18 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 nonché la responsabilità della funzione associata; il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, provvede a coordinare le attività dei componenti dell'ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate, attua i provvedimenti conseguenti.

Art. 8- Risorse finanziarie per la gestione associata

Per le attività di redazione del P.S.I. i singoli Comuni si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza così come determinate e quantificate all'interno della Conferenza dei Sindaci, e a trasferirle al comune responsabile della gestione associata. Gli oneri economici, al netto dell'eventuale finanziamento regionale, per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale in forma associata (P.S.I.) sono suddivisi sulla base della popolazione residente ISTAT per singolo comune al 31/12/2018, della densità abitativa e dell'estensione territoriale, secondo lo schema di seguito riportato:

PARAMETRI DEMOGRAFICI TERRITORIALI

	Densità abitativa	Estensione territoriale	Quota di ripartizione
	ab/Kmq	Kmq	%
CASCINA	575,14	78,61	31,45
PISA	488,4	185,27	68,55

Art. 9 - Durata

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed avrà conclusione al momento dell'efficacia a seguito dell'approvazione del piano stesso da parte dei Comuni aderenti, salvo la possibilità di proroga o rinnovo con atto espresso da parte degli stessi Comuni.

Art. 10 - Recesso dalla convenzione

Ciascun comune aderente può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione previa comunicazione scritta. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso attività relative fossero ancora in corso.

Art. 11 - Scioglimento consensuale della convenzione

In ogni momento è ammesso lo scioglimento consensuale della presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, viene approvato specifico prospetto a consuntivo delle spese sostenute e la loro definitiva ripartizione tra gli Enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie.

Con la stessa decisione viene disposta l'assegnazione ai singoli Enti associati dei beni in uso, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa in materia, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione viene esentata dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 16 della Tabella – allegato B) del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii.

Art. 13- Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

Il Sindaco del Comune di Cascina – Michelangelo Betti (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Pisa – Michele Conti (firmato digitalmente)